

COMUNE DI SPELLO

Provincia di Perugia

STATUTO DEL COMUNE DI SPELLO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 17 marzo 2003 Pubblicato nel S.O. n. 2 al B.U.R. - Serie Generale n. 16 del 16 aprile 2003 Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27 giugno 2005 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 23 aprile 2010 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 18 dicembre 2014

INDICE

CAPO I PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 Lo statuto e il Comune
- Art. 2 Principi generali
- Art. 3 Le aree irrinunciabili
- Art. 4 La programmazione
- Art. 5 Le pari opportunità
- Art. 6 Coordinamento degli interventi a favore delle persone portatrici di handicap
- Art. 7 Obiettivi dell'attività amministrativa

CAPO II

NORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Art. 8 La partecipazione popolare
- Art. 9 Gli organi di partecipazione
- Art. 10 Diritti di accesso e di informazione dei cittadini
- Art. 11 Iniziativa e proposte popolari
- Art. 12 Il referendum comunale

CAPO III

ORGANI ISTITUZIONALI

- Art. 13 Organi
- Art. 14 Il Consiglio comunale
- Art. 15 La Presidenza del Consiglio comunale
- Art. 16 I Consiglieri comunali
- Art. 17 Diritti e doveri dei Consiglieri comunali
- Art. 18 Riunioni e deliberazioni del Consiglio comunale
- Art. 19 I Gruppi consiliari
- Art. 20 Le Commissioni consiliari
- Art. 21 Linee programmatiche di mandato
- Art. 22 Competenze della Giunta comunale
- Art. 23 Composizione della Giunta comunale
- Art. 24 Nomina della Giunta comunale
- Art. 25 Funzionamento della Giunta comunale
- Art. 26 Il Sindaco
- Art. 27 Attribuzioni di amministrazione del Sindaco
- Art. 28 Attribuzioni di organizzazione del Sindaco
- Art. 29 Attribuzioni di vigilanza del Sindaco
- Art. 30 Il Vice Sindaco
- Art. 31 Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco
- Art. 32 Mozione di sfiducia

CAPO IV

UFFICI E PERSONALE

- Art. 33 Principi strutturali e organizzativi
- Art. 34 Organizzazione degli uffici e del personale
- Art. 35 Regolamento degli uffici e dei servizi
- Art. 36 Diritti e doveri dei dipendenti
- Art. 37 Il Direttore generale
- Art. 38 I Responsabili degli uffici e dei servizi
- Art. 39 Funzioni e responsabilità dei dirigenti degli uffici e dei servizi
- Art. 40 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

- Art. 41 Collaborazioni esterne
- Art. 42 Il Segretario comunale
- Art. 43 Funzioni del Segretario comunale
- Art. 44 Il Vice Segretario

CAPO V

SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE

- Art. 45 Servizi pubblici comunali
- Art. 46 Forme di gestione dei servizi pubblici
- Art. 47 Convenzioni
- Art. 48 Consorzi
- Art. 49 Accordi di programma
- Art. 50 I principi di collaborazione tra Comune e Provincia

CAPO VI

FINANZA, CONTABILITÀ E CONTRATTI

- Art. 51 Amministrazione dei beni comunali
- Art. 52 Bilancio comunale
- Art. 53 Rendiconto della gestione
- Art. 54 Attività contrattuale
- Art. 55 Revisione economico-finanziaria
- Art. 56 Il controllo di gestione contabile

CAPO VII

ATTIVITÀ NORMATIVA

- Art. 57 Revisione dello statuto
- Art. 58 Controlli sostitutivi

CAPO I PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 LO STATUTO E IL COMUNE

- 1. Lo statuto è la carta delle norme fondamentali che regolano l'amministrazione generale della Città.
- 2. Il territorio del Comune è individuato dalle mappe catastali dal n. 1 al n. 66 e confina con i Comuni di Foligno, Bevagna, Cannara, Assisi e Valtopina.
- 3. Il Comune ha sede nel Palazzo del Municipio, in Piazza della Repubblica. Nella sede comunale si trova l'ufficio del Sindaco e si riuniscono la Giunta comunale ed il Consiglio comunale. Il Consiglio comunale, con atto motivato, ha il potere di individuare una sede diversa.
- 4. Emblema che raffigura il Comune di Spello è lo stemma riconosciuto con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 1953 ed iscritto nel Libro Araldico degli Enti Locali. Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone sul quale campeggia lo stemma.
- 5. Il Consiglio comunale determina, con proprio atto d'indirizzo assunto a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, i criteri di esibizione del gonfalone al di fuori delle cerimonie ufficiali, fermo restando che deve essere sempre accompagnato dal Sindaco, da un Assessore o da un Consigliere comunale delegato e scortato dai Vigili urbani.

ART. 2 PRINCIPI GENERALI

- 1. Il Comune rappresenta la propria comunità ed ispira la sua azione politica ed amministrativa alla cura degli interessi dei cittadini ed alla tutela dei loro diritti, nel rispetto dei principi di democrazia, libertà, solidarietà, uguaglianza, rispetto del pluralismo dei valori e delle culture espressi nella Costituzione della Repubblica Italiana, nelle leggi statali e regionali, nello Statuto della Regione dell'Umbria e nelle norme di diritto internazionale applicabili in Italia.
- 2. Il Comune, in conformità a questi principi, concorre a garantire a tutti i cittadini pari condizioni di istruzione scolastica, di opportunità culturale, di integrazione sociale, di accesso al lavoro, di opportunità sportive e ricreative; stimola la solidarietà della comunità civile a tutela delle fasce più svantaggiate della popolazione.
- 3. Il Comune sancisce e tutela il diritto di pari opportunità per i disabili; ai disabili riconosce il loro indispensabile apporto democratico di risorse, esperienze e competenze, essenziale per lo sviluppo sociale e la crescita civile di ogni comunità. Nel pieno rispetto di questi principi il Comune promuove l'integrazione degli stessi, concorrendo ad assicurare le condizioni per la piena esplicazione della loro personalità nello studio, nel lavoro, nel tempo libero, nella fruizione dell'ambiente e nella mobilità.
- 4. Il Comune riconosce nella differenza tra i sessi un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile della società e promuove azioni volte a rimuovere gli ostacoli che impediscano la realizzazione di pari opportunità, anche con l'istituzione di appositi organismi.
- 5. Il Comune, preso atto della convenzione sui diritti dell'infanzia, favorisce l'autonomo apporto dei giovani oltre che degli anziani alla vita comunitaria e istituzionale anche attraverso appositi organismi ed erogando idonei servizi; favorisce altresì la partecipazione alla vita amministrativa dei minori adolescenti promovendo una città a misura del bambino quale soggetto di cittadinanza.

- 6. Il Comune riconosce l'essenziale ruolo della famiglia per il benessere sociale, ne favorisce la formazione e tutela la promozione della vita e della sua qualità nel pieno rispetto delle libere scelte individuali; istituisce il registro delle coppie di fatto.
- 7. Il Comune di Spello aderisce alla Carta dell'acqua, elaborata a Ferrara nel marzo 2002 dal Comitato Italiano per il Contratto Mondiale sull'Acqua, nella quale si riconosce che l'acqua è un bene vitale, patrimoniale e comune dell'Umanità e che l'accesso all'acqua è un diritto umano e sociale, individuale e collettivo, indispensabile.
- 8. Il Comune di Spello, città d'arte e di cultura, riconosce nella tutela e valorizzazione del proprio patrimonio naturalistico, storico, archeologico, artistico e paesistico, un obiettivo prioritario, mantenendo e garantendo un doveroso e rigoroso rispetto per i beni della natura la cui particolare conservazione arborea autoctona rappresenta una ricchezza speciale per il suo territorio. In coerenza con questi principi e nel pieno riconoscimento di questi valori assume la salvaguardia dell'ambiente come tratto caratterizzante della sua azione; ne garantisce la qualità ecologicamente sostenibile ispirando ad essa ogni suo tipo d'intervento: economico, sociale, produttivo, edilizio, culturale ed artistico.
- 9. Rimuove e vieta ogni forma di inquinamento ed ogni impianto comprovatamene non sicuro.
- 10. In particolare riconosce la realtà territoriale del Parco del Monte Subasio come parte integrante del suo patrimonio storico-culturale. Favorisce la collaborazione con i comuni limitrofi, con l'Amministrazione Provinciale, con la Regione, con lo Stato e con le associazioni interessate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente e del patrimonio storico ed artistico.
- 11. Il Comune persegue l'attiva tutela e la valorizzazione dell'ambiente attraverso la conoscenza e la salvaguardia dei caratteri naturali e dell'habitat di tutti gli organismi viventi; opera per assicurare una adeguata difesa del suolo e promuove interventi di manutenzione del territorio, nel mantenimento dell'equilibrio ecologico; ricerca in questo il coinvolgimento delle comunità locali preservando e conferendo la caratteristica identità ambientale del loro specifico ambiente e della loro stessa memoria storica.
- 12. Il Comune di Spello, sulla scorta delle sue tradizioni storiche e culturali, della laboriosità, della capacità realizzatrice e della vocazione imprenditoriale della popolazione concorre allo sviluppo economico e sociale della propria comunità, riconoscendo nel lavoro una condizione di libertà e un diritto fondamentale della persona. Individua nei settori:industriale, artigianale, agricolo, commerciale, terziario, culturale, dell'istruzione, turistico, agrituristico e dell'artigianato artistico, quelli di perseguimento prioritario. A tal fine impegna la propria struttura e le proprie risorse nel processo di comunicazione, attivazione e partecipazione alle iniziative proprie o in forma associata con operatori privati al fine di concretare interventi sul territorio previsti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale.
- 13. Il Comune riconosce il valore dell'iniziativa imprenditoriale pubblica, cooperativa e privata come strumenti di crescita sociale ed economica del territorio; promuove forme di collaborazione per studi, ricerche o promozioni e ne sostiene le iniziative anche mediante le proprie risorse.
- Si impegna attivamente per la realizzazione delle infrastrutture e delle comunicazioni necessarie per le attività produttive ed economiche del territorio favorendo, con particolari agevolazioni, nuovi insediamenti artigianali ed industriali ambientalmente compatibili. Parimenti sostiene e promuove la riscoperta ed il recupero di condizioni più umanamente sostenibili in merito a valori tradizionali del vivere umano, nuove sensibilità e spiritualità, nuovi parametri di rispetto e tutela per la dignità umana e per la qualità della vita individuale e collettiva.

- 14. Al fine di quanto sopra favorisce e sviluppa forme di creatività locali: dalle letterarie alle artistiche, alle musicali, alle pittoriche; riscopre e incentiva le attività che riguardano le specifiche produzioni alimentari tradizionali e sagre di prodotti biologici, l'olio extravergine di oliva di alta qualità, la gastronomia e l'enogastronomia; incoraggia e protegge il rifiuto dei modelli veloci e troppo meccanizzati importati dalla grande industria per sviluppare invece nuovi percorsi d'arte, di fantasia e di natura.
- 15. Il Comune valorizza le iniziative dei cittadini, singoli ed associati, volte a diffondere le tradizioni popolari della Comunità spellana, come la "Festa dell'Olivo e la Sagra della Bruschetta", "Incontri per le Strade", ed altre che dovessero sorgere. La manifestazione "Le Infiorate", che si svolge ogni anno in occasione della festività del Corpus Domini, è la manifestazione ufficiale della città.
- 16. Il Comune, in armonia con la legislazione statale, regionale e comunitaria, favorisce l'integrazione nella propria comunità dei cittadini stranieri, sulla base del reciproco rispetto dei diritti e dei doveri. Favorisce ogni iniziativa volta a promuovere la reciproca conoscenza ed il rapporto tra le diverse culture. Il Comune tutela, con apposite norme regolamentari, le minoranze etniche e linguistiche garantendo loro le necessarie forme di assistenza, organizzazione e promozione socio-culturale.
- 17. Il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative di ricerca, di educazione, di informazione e cooperazione anche istituendo appositi organismi e partecipando ad associazioni ed
- istituzioni pacifiste. Il Comune ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come strumento di risoluzione delle controversie internazionali.
- 18. Il Comune riconosce la funzione ed il ruolo di tutte le confessioni religiose e ne favorisce pari libertà di espressione.
- 19. Il Comune si impegna a promuovere e sostenere tutte quelle forme del volontariato solidale che pongono alla base della loro azione il senso della responsabilità, dell'alterità, della condivisione e della gratuità.
- 20. Il Comune concede la cittadinanza onoraria a personalità che abbiano acquisito meriti particolari nei confronti della città. La delibera relativa è presa dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati su proposta di uno o più consiglieri e sulla base di una motivata relazione.

ART 3 LE AREE IRRINUNCIABILI

- 1. Sono definite aree irrinunciabili quelle parti del territorio comunale che determinano la immediata riconoscibilità di Spello con le sue peculiari forme. Il Consiglio comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, individua le aree irrinunciabili e approva particolari norme per la loro salvaguardia.
- 2. Sono aree irrununciabili:
 - a. la zona olivata classificata come ENPL (aree naturali protette di interesse locale) nel documento P04 (disciplina dell'assetto territoriale) della parte strutturale del PRG approvata con DCC n.14 del 05/04/2002;
 - b. l'area archeologica classificata come macrozona MH1 (ambito del parco archeologico) nel documento P04 (disciplina dell'assetto territoriale) della parte strutturale del PRG approvata con DCC n.14 del 05/04/2002);
- c. l'area agricola classificata come ESA (area agricola di interesse storico ambientale) e le aree di rispetto contigue classificate come MR (aree di rispetto) nel documento P04 (disciplina dell'assetto territoriale) della parte strutturale del PRG approvata con DCC n.14 del 05/04/2002.
- 3. Le modifiche delle norme urbanistiche della parte strutturale del piano regolatore relative alle zone sopraindicate devono essere assunte con il voto di almeno i 2/3 dei Consiglieri assegnati.

ART. 4 LA PROGRAMMAZIONE

- 1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e con gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività, attua il programma di sviluppo economico ed i piani di intervento settoriale nel proprio territorio.
- 2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori.
- 3. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

ART. 5 LE PARI OPPORTUNITÀ

- 1. Il Comune riconosce nelle norme che disciplinano le pari opportunità tra i sessi un dettato inderogabile per la crescita civile della società.
- 2. Il Comune rispetta e tutela le diversità sessuali.
- 3. Il Comune garantisce la pari opportunità sia per l'accesso al lavoro che per il trattamento sul lavoro stesso, secondo le procedure previste dal regolamento.

ART. 6 COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP

1. Al fine di conseguire il coordinamento degli interventi fatti dal Comune a favore delle persone portatrici di handicap con i servizi sociali, sanitari, educativi e di volontariato operanti nell'ambito comunale, il Comune di Spello istituisce una carta dei diritti del disabile ed una mappa dei bisogni e delle urgenze.

ART. 7 OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

- 1. Il Comune impronta la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplificazione delle procedure.
- 2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
- 3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

CAPO II NORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 8 LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

- 1. La partecipazione popolare realizza la più elevata qualità democratica del rapporto tra comunità ed eletti.
- 2. Il Comune promuove la partecipazione popolare alla vita amministrativa, sia in forma associata che dei singoli, nei modi e nelle forme previste dal presente statuto e

dal regolamento di partecipazione, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

- 3. La partecipazione popolare si esprime attraverso la valorizzazione e l'incentivazione delle forme associative e del volontariato ed il diritto dei singoli ad intervenire nei procedimenti amministrativi e ricevere informazioni ed esprimersi nei temi di interesse rilevante per la comunità.
- 4. Ai fini dell'applicazione degli istituti di partecipazione alla vita pubblica locale previsti dallo statuto si considerano cittadini anche i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti.

ART. 9 GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE

- 1. Il Comune favorisce iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.
- 2. Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'Amministrazione vorrà loro sottoporre.
- 3. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti e fissati dal regolamento che prevede anche i casi in cui è obbligatorio acquisire il parere dell'organo di partecipazione.

ART. 10 DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

- 1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, ad eccezione di quelli esclusi per legge o regolamento, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati. I termini e i luoghi della pubblicazione sono individuati nell'apposito regolamento.
- 2. I cittadini del Comune, singoli o associati, hanno diritto di accesso agli atti amministrativi ed a quelli in essi richiamati secondo le norme del regolamento per l'accesso agli atti.

ART. 11 INIZIATIVA E PROPOSTE POPOLARI

- 1. Tutti i cittadini, sia in forma singola che associata, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
- 2. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte, reclami e petizioni sia singole che associate.

ART. 12 IL REFERENDUM COMUNALE

- 1. Il referendum comunale è abrogativo o propositivo e si applica agli atti normativi concernenti materie di esclusiva competenza locale.
- 2. Il referendum abrogativo è convocato su richiesta di un numero non inferiore a 650 cittadini aventi diritto al voto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
- 3. Il referendum propositivo è convocato su richiesta di un numero non inferiore a 350 cittadini aventi diritto al voto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
- 4. Non possono costituire oggetto di consultazione referendaria: lo statuto, i tributi comunali, le tariffe dei pubblici servizi locali, l'ordinamento organico dell'ente, il Piano Regolatore Generale.

- 5. L'istanza di referendum è presentata da un comitato promotore composto da un numero non inferiore a 50 cittadini aventi diritto al voto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
- 6. All'inizio di ciascuna legislatura è istituito un comitato di garanti con il compito di verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del quesito referendario e di esprimere il giudizio di ammissibilità dello stesso. Esso è composto da:
 - a. due Consiglieri comunali, di cui uno di minoranza;
 - b. il Difensore civico (se non insediato, dal Segretario comunale);
 - c. altri due membri esterni al Consiglio comunale, nominati dallo stesso.
- 7. La consultazione referendaria è valida se ad essa ha preso parte il 50% più uno degli aventi diritto.
- 8. Nel caso in cui il referendum abbia avuto esito positivo, le decisioni dell'organo competente per materia non possono discostarsi, nella sostanza, dall'esito referendario.
- 9. L'Amministrazione comunale fa fronte con propri mezzi di bilancio alle spese del referendum.
- 10. I tempi e le modalità di svolgimento del referendum sono disciplinati dal regolamento.

CAPO III ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 13 ORGANI

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco, con compiti e funzioni loro attribuiti dalla legge e dallo statuto.

ART. 14 IL CONSIGLIO COMUNALE

- 1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
- 2. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
- 3. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico amministrativo dell'organo consiliare.
- 4. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
- 5. Gli atti fondamentali del Consiglio comunale devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
- 6. Le modalità delle richieste ed il termine per la convocazione, così come tutti gli altri compiti del Presidente del Consiglio sono specificatamente disciplinati dall'apposito regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
- 7. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale dovrà comunque disciplinare:
 - a. costituzione Gruppi consiliari e convocazione dei Capigruppo;
 - b. convocazione del Consiglio comunale;

- c. modalità per la presentazione e discussione delle proposte;
- d. svolgimento delle sedute e loro verbalizzazione;
- e. sedute di prima, di seconda convocazione e d'urgenza;
- f. modalità delle votazioni;
- g. modalità, termini e competenze relative alla decadenza dei Consiglieri non intervenuti a tre sedute consecutive;
- h. presentazioni di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- i. organizzazione dei lavori del Consiglio comunale;
- j. modalità di iniziativa e di accesso alle informazioni.

ART. 15 LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1. La prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni è convocata dal Sindaco neo eletto, o in caso di suo impedimento dal Consigliere Anziano, e dallo stesso presieduta fino alla eventuale elezione del Presidente del Consiglio comunale e del Vice Presidente.
- 2. Il Consiglio comunale ha facoltà di eleggere, fra i Consiglieri comunali che non fanno parte della Giunta, a scrutinio segreto il Presidente del Consiglio ed il Vice Presidente. In prima votazione risulterà eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei 3/4 (tre-quarti) dei componenti del Consiglio comunale; in seconda votazione risulterà eletto il candidato che ottiene i voti della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Dalla terza votazione risulterà eletto il candidato con il maggiore numero di voti, in caso di parità viene eletto il Consigliere comunale più anziano di età.
- 3. Immediatamente dopo l'elezione del Presidente del Consiglio, con le stesse modalità, l'assemblea procede all'elezione del Vice Presidente.
- 4. Nel caso che il Consiglio Comunale non elegga il Presidente il Sindaco ne svolge le funzioni.
- 5. Il Presidente del Consiglio comunale convoca le sedute e predispone l'ordine del giorno, in accordo con il Sindaco, sentita la conferenza dei Capigruppo e previa verifica da parte dei competenti uffici della regolarità e completezza della relativa documentazione istruttoria, dirige le sedute e proclama il risultato delle votazioni. A tal fine ha facoltà di prendere, dare e togliere la parola nonché di intervenire in qualsiasi momento della discussione. Il Presidente del Consiglio comunale riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e le richieste di convocazione del Consiglio comunale, così come tutte le altre istanze di sindacato ispettivo e le trasmette o comunica immediatamente al Sindaco.
- 6. Il Vice Presidente svolge tutte le funzioni del Presidente in caso di suo impedimento o assenza e/o rifiuto illegittimo o immotivato. Analogamente il Sindaco svolgerà le predette funzioni qualora le medesime circostanze si verifichino per il Vice Presidente.

ART. 16 I CONSIGLIERI COMUNALI

- 1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
- 2. Ad ogni fine previsto dallo statuto, è Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la cifra individuale più alta costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza, in caso di parità prevale l'età.
- 3. Nell'ordine di anzianità consiliare, i candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri comunali precedono il Consigliere più anziano nella lista ad essi collegata.
- 4. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del

Consiglio comunale stesso. A tale riguardo il Presidente del Consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché a fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio comunale esamina e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

ART. 17 DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

- 1. I Consiglieri comunali hanno diritto di presentare: interrogazioni, interpellanze, mozioni, e proposte di deliberazione.
- 2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.
- 3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e nelle forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti ed i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della Conferenza dei Capigruppo.
- 4. Ciascun Consigliere comunale è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio comunale e ogni altra comunicazione ufficiale.
- 5. Ogni Consigliere comunale ha il diritto di ottenere un'esatta, corretta e tempestiva informazione su atti e fatti dell'Amministrazione comunale affinché sia in grado di diffondere alla cittadinanza, a mezzo di qualunque sistema di comunicazione, notizie fondate su presupposti oggettivi.

ART. 18 RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1. Il Consiglio comunale si riunisce ogni qualvolta il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo Consiliari, lo ritenga opportuno, ovvero quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri assegnati o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Il Consiglio comunale è convocato in un termine non superiore a quindici giorni dalla presentazione delle richieste suddette.
- 2. Per la validità delle sedute del Consiglio comunale è necessaria, in prima convocazione, la presenza della metà dei Consiglieri assegnati al Comune. In seconda convocazione, da tenersi con un intervallo non inferiore a quarantotto ore, è necessaria la presenza di almeno quattro Consiglieri, compreso il Sindaco.
- 3. Ove non sia diversamente previsto dalla legge o dal presente statuto, il Consiglio comunale delibera a scrutinio palese con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri comunali presenti.
- 4. Sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale i seguenti atti, oltre quelli previsti dalla legge o dal presente statuto:
 - a regolamento per le adunanze del Consiglio comunale;
 - b bilancio preventivo e conto consuntivo;
 - c approvazione del piano regolatore e di varianti dello stesso.

5. Le proposte di deliberazione e gli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, devono essere corredate dai pareri tecnico e contabile.

ART. 19 I GRUPPI CONSILIARI

- 1. I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Consiglio stesso unitamente all'indicazione del nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri anziani non appartenenti alla Giunta.
- 2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.
- 3. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.
- 4. I Consiglieri comunali che si distaccano da uno o più Gruppi in cui sono stati eletti e che non aderiscono ad altri Gruppi possono costituire un nuovo Gruppo che potrà essere costituito anche da una sola unità, purché tale gruppo rappresenti un partito presente nel Parlamento Italiano e/o Europeo.
- 5. È istituita la Conferenza dei Capigruppo Consiliari, allo scopo di corrispondere alle finalità generali richieste dallo statuto comunale e dalla legge.
- 6. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni della Conferenza dei Capigruppo Consiliari sono contenute nel regolamento del Consiglio comunale.
- 7. I Capigruppo Consiliari sono domiciliati presso l'ufficio protocollo del Comune.
- 8. Ai Capigruppo Consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.
- 9. I Gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi nei rispettivi locali comunali messi a disposizione a tale scopo dal Sindaco.

ART. 20 LE COMMISSIONI CONSILIARI

- 1. Il Consiglio comunale, per l'esercizio delle proprie funzioni, si articola in Commissioni consiliari permanenti elette mediante voto plurimo. Nelle Commissioni consiliari devono essere rappresentate tutte le minoranze consiliari con criterio proporzionale.
- 2. Si dovranno comunque costituire Commissioni consiliari per:
 - a. affari costituzionali ed amministrativi, per il bilancio e lo sviluppo economico, per il servizio di polizia amministrativa, servizi sociali, culturali, dello sport e del tempo libero, assetti organizzativi e del personale;
 - b. urbanistica e assetto del territorio, lavori pubblici.
- 3. Possono essere istituite altre Commissioni consiliari per il perseguimento delle finalità individuate di volta in volta dal Consiglio comunale
- 4. La presidenza delle Commissioni consiliari aventi fini di controllo o garanzia è attribuita alle opposizioni su designazione delle medesime.
- 5. Le Commissioni consiliari, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dal Sindaco e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale.

- 6. Alle richieste delle Commissioni consiliari non può essere opposto il segreto d'ufficio.
- 7. Le Commissioni consiliari hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, che hanno il dovere di intervenire, nonché dei responsabili degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti.
- 8. Il Sindaco e gli Assessori hanno il diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti, senza diritto di voto.
- 9. Il regolamento del Consiglio comunale determina le competenze delle Commissioni consiliari, il numero dei componenti, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

ART. 21 LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

- 1. Entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta comunale, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
- 2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
- 3. Con frequenza almeno annuale, entro il 30 settembre, il Consiglio comunale verifica l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori. È facoltà del Consiglio comunale integrare, nel corso del mandato, con adeguamenti strutturali o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze che dovessero emergere in ambito locale.
- 4. Al termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio comunale il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

ART. 22 COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

- 1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
- 2. La Giunta comunale compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
- 3. È, altresì, di competenza della Giunta comunale l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

ART.23 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero da quattro a sei Assessori di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.

- 2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri, possono tuttavia essere nominati, in numero non superiore a due, anche Assessori esterni al Consiglio comunale, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
- 3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio comunale e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

ART. 24 NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE

- 1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale, tra cui un vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione.
- 2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale, provvedendo alla sostituzione, entro quindici giorni, degli Assessori mancanti.
- 3. Il Sindaco, essendo l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori.
- 4. Il conferimento di deleghe, rilasciate ad Assessori o Consiglieri, deve essere sempre comunicato al Consiglio comunale e agli organi previsti dalla legge ed il relativo provvedimento è pubblicato all'albo pretorio.
- 5. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti di decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge, non possono comunque far parte della Giunta comunale soggetti che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
- 6. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta comunale rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

ART. 25 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

- 1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordinando e controllando l'attività degli Assessori stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
- 2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta comunale sono stabilite in modo informale dalla stessa.
- 3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 26 IL SINDACO

- 1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina anche i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
- 2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sulla esecuzione degli atti.
- 3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli

ha inoltre competenza, poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

- 4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
- 5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e sentite le categorie interessate, a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
- 6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART. 27 ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE DEL SINDACO

- 1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale del Comune anche in giudizio.
- 2. Il Sindaco, in particolare:
 - a- dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta comunale e dei singoli Assessori;
 - b- promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
 - c- convoca i comizi per i referendum previsti dalla legge;
 - d- adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
 - e- nomina il Segretario comunale, scegliendolo dall'apposito albo;
 - f- conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore generale, nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina di Direttore;
 - g- nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali, in base a esigenze effettive e verificabili. Quando non sia possibile avvalersi di personale alle dipendenze del Comune, l'attribuzione delle funzioni di cui sopra può essere data a soggetti esterni, mediante contratto a tempo determinato utilizzando professionisti che siano in possesso delle caratteristiche richieste per la copertura del posto;
 - h- autorizza ad introdurre o resistere ad una azione giudiziaria, qualunque sia la magistratura giudicante e il grado di giudizio.

ART. 28 ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE DEL SINDACO

- 1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a- propone argomenti da trattare in sede di Giunta comunale, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - b- esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare, dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalla legge.

ART. 29 ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA DEL SINDACO

- 1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti al Comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.
- 2. Il Sindaco compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
- 3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale e in coerenza con gli indirizzi attuativi deliberati dalla Giunta comunale.

ART. 30 IL VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

ART. 31 DIMISSIONI E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO

- 1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
- 2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
- 3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
- 4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

ART. 32 MOZIONE DI SFIDUCIA

- 1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della sua Giunta comunale non comporta le dimissioni dello stesso.
- 2. Il Sindaco e la rispettiva Giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 (due quinti) dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio comunale e alla contestuale nomina di un Commissario come previsto per legge.

CAPO IV UFFICI E PERSONALE

ART. 33 PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

- 1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ART. 34 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

- 1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta comunale e alla funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.
- 2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza ed i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
- 3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti e verificandone la rispondenza ai bisogni rilevati e ai parametri di economicità.
- 4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 35 REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi di governo.

ART. 36 DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

- 1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo le categorie previste dal CCNL in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
- 2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, con riguardo alle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni. Ogni dipendente si impegna nei confronti del cittadino a trovare la soluzione possibile alla sua richiesta. Ogni dipendente ha il dovere di accoglienza nei confronti del cittadino, di rispetto della privacy anche nei rapporti verbali e si adopera con particolare sensibilità nei confronti di coloro che sono disabili o anziani.

- 3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
- 4. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

ART. 37 IL DIRETTORE GENERALE

- 1. È consentito procedere alla nomina del Direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il Direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata e unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
- 2. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al Direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione. A tali fini, al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del Segretario del Comune.
- 3. Il Direttore generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.
- 4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 1 e in ogni altro caso in cui il Direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario del Comune.

ART. 38 I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

- 1. I Responsabili degli uffici e dei servizi provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
- 2. Gli incarichi di responsabilità degli uffici e dei servizi sono conferiti a tempo determinato con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

ART. 39 FUNZIONI E RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Spetta ai Responsabili di posizione organizzativa la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dallo statuto e dai regolamenti. I poteri di indirizzo e di controllo politico - amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili di posizione organizzativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

- 2. Spettano ai Responsabili di posizione organizzativa tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore generale.
- 3. Sono attribuiti ai Responsabili di posizione organizzativa tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
- 4. Le attribuzioni dei Responsabili di posizione organizzativa possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
- 5. I Responsabili di posizione organizzativa sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
- 6. Alla valutazione dei Responsabili di posizione organizzativa del Comune si applicano i principi contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'articolo 147 del testo unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 40 INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

- 1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
- 2. La Giunta comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento e dalla legge, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo.
- 3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge, di regolamento o di contratti collettivi di lavoro.

ART. 41 COLLABORAZIONI ESTERNE

- 1. Il regolamento può prevedere l'instaurazione di collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
- 2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma o del mandato del Sindaco, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART. 42 IL SEGRETARIO COMUNALE

- 1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.
- 2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.
- 3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
- 4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune ed ai singoli consiglieri.

ART. 43 FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

- 1. Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne cura la verbalizzazione.
- 2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.
- 3. Egli può ricevere le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia, curandone la trasmissione, dopo registrazione nel protocollo, al Consiglio Comunale.

ART. 44 IL VICE SEGRETARIO

1. Il Sindaco può individuare tra il personale dipendente di categoria "D", in possesso della laurea in Giurisprudenza, Economia e commercio o Scienze politiche, in posizione apicale, la figura del Vice Segretario avente i requisiti previsti dalla legge e con la funzione di coadiuvare e sostituire il Segretario comunale nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

CAPO V SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE

ART. 45 SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

- 1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
- 2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ART. 46 FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle forme previste dalla legge ed indicarne i criteri per la gestione in economia, quando,per modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio,non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda.

ART. 47 CONVENZIONI

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

ART. 48 CONSORZI

- 1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
- 2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione unitamente allo statuto del consorzio.
- 3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali.
- 4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 49 ACCORDI DI PROGRAMMA

- 1. Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
- 2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi della legge.
- 3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

ART. 50 I PRINCIPI DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

- 1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Province, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
- 2. Il Comune e la provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
- 3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può disporre, ove lo ritenga utile e necessario, sulla base di programmi, la realizzazione di opere di rilevante interesse anche ultra-comunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sociale, culturale e sportivo.
- 4. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune, d'intesa con la Provincia, può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente statuto.
- 5. Il Comune può avvalersi dell'assistenza tecnico-amministrativa della Provincia da disciplinare mediante convenzione senza oneri per il Comune.

CAPO VI FINANZA, CONTABILITA' E CONTRATTI

ART. 51 AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

- 1. Il patrimonio immobiliare e mobiliare del Comune deve essere inventariato a norma di legge.
- 2. La gestione dei beni demaniali e patrimoniali deve informarsi a criteri di trasparenza, efficienza ed economicità secondo le modalità indicate nell'apposito regolamento. A tal fine il Comune può costituire società di capitali con persone fisiche o giuridiche dotate di qualificazione professionale e di riconosciuta onorabilità.
- 3. I beni del patrimonio disponibile possono essere alienati ove non assicurino il conseguimento degli obiettivi rilevanti per l'ente, al fine di consentire il migliore impiego delle risorse.
- 4. Le modalità di gestione delle singole categorie di beni sono stabilite nell'apposito regolamento.

ART. 52 BILANCIO COMUNALE

- 1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
- 2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità, dell'unità, dell'annualità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.
- 3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
- 4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

ART. 53 RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e

dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

- 2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
- 3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

ART. 54 ATTIVITÀ CONTRATTUALE

- 1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
- 2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
- 3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

ART. 55 REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

- 1. Il Consiglio comunale elegge, con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e con voto limitato a due componenti, un Collegio di Revisori di numero tre membri per gli adempimenti della revisione economico-finanziaria.
- 2. I Revisori durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
- 3. I Revisori hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente.
- 4. I Revisori possono essere chiamati a partecipare alle riunioni della Giunta o del Consiglio comunale;
- 5. I Revisori, in conformità delle disposizioni del regolamento, svolgono le funzioni seguenti:
- a) collaborano con il Consiglio nella sua funzione di controllo e d'indirizzo;
- b) esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;
- attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
- 6. I Revisori dei conti del Comune hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'istituzione, delle aziende speciali, delle aziende dipendenti dall'ente, esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione autonoma, riservando apposito capitolo nella relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo del Comune, alla attività dell'istituzione, aziende speciali e aziende dipendenti dall'ente esprimendo nei confronti di essa eventuali rilievi e proposte tendenti a migliorare la produttività e l'efficienza della stessa.
- 7. Nella stessa relazione i Revisori esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 8. I Revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

9. Ai Revisori dei conti spetta un compenso da determinarsi all'inizio di ogni triennio con deliberazione di Consiglio comunale contestuale alla nomina del Collegio stesso.

ART. 56 IL CONTROLLO DI GESTIONE CONTABILE

- 1. L'ordinamento della contabilità comunale deriva dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità.
- 2. Il regolamento per la contabilità dovrà prevedere criteri, principi della programmazione e controllo per programmi e servizi.
- 3. Il regolamento di contabilità disciplina, in conformità alla legge e allo statuto, tutti gli aspetti della contabilità comunale, dei rapporti interni tra centri di spesa e centri di entrata con la contabilità generale.
- 4. Il regolamento di contabilità dovrà prevedere un controllo di gestione, da eseguire periodicamente per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi ai servizi a cui i responsabili stessi sono preposti ed agli obiettivi dell'Amministrazione.

CAPO VII ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 57 REVISIONE DELLO STATUTO

- 1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal Consiglio comunale con le modalità stabilite dalla legge, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dall'ultima modifica od integrazione.
- 2. L'approvazione di qualsiasi modificazione al testo dello statuto, comporta l'obbligo della riproduzione integrale dell'intero testo statutario aggiornato, così da consentire a qualsiasi cittadino l'immediata e facile percezione del testo vigente, ancorché correlato da opportune annotazioni con quello originario.
- 3. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
- 4. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.
- 5. Nessuna modifica statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio e nel semestre successivo all'insediamento del nuovo Consiglio.
- 6. Lo statuto deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni mezzo possibile non escluso quello dell'illustrazione orale posta in atto, in modo decentrato, in apposite assemblee della popolazione ad opera di amministratori e funzionari del Comune.
- 7. Ai cittadini che completino il ciclo dell'istruzione obbligatoria è consegnato gratuitamente copia dello statuto a mezzo delle autorità scolastiche collaborando con queste per ogni utile e metodica illustrazione dello statuto stesso nel corso degli studi, anche superiori.

ART. 58 CONTROLLI SOSTITUTIVI

1.Ai fini dell'espletamento del controllo sostitutivo nel caso del mancato rispetto dei termini di approvazione del bilancio e in tutti gli altri casi previsti dalla legge, la Giunta comunale, con propria deliberazione adottata all'inizio di ogni mandato amministrativo,

entro 60 giorni dal proprio insediamento, nomina il commissario per la predisposizione e per l'approvazione del bilancio e per l'adozione di eventuali altri atti richiesti dalla legge, scegliendo tra segretari comunali e provinciali, dirigenti, funzionari amministrativi, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli Enti Locali, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso Enti Locali, docenti universitari nelle materie del diritto amministrativo o degli Enti Locali.